



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO
delle modalità di
utilizzo del
PALAZZETTO
SPORTIVO
POLIVALENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 042 dd. 11.12.2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Davide Costa

IL SINDACO
F.to Guido Moser

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Michele a/A, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Davide Costa

Art. 1
Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - i criteri per la destinazione e l'uso dell'impianto sportivo in gestione nonché le utilizzazioni assentibili;
 - le modalità di autorizzazione e di legittimazione all'uso da parte di utenti singoli, collettivi o comunque organizzati;
 - le modalità di pagamento delle tariffe;
 - gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato e/o legittimato nei confronti di terzi, dell'ente proprietario e del soggetto;
 - le modalità di accesso, di utilizzo dell'impianto e delle attrezzature.

Art. 2
Destinazione all'uso pubblico

1. L'impianto sportivo e le attrezzature in esso presenti, è destinato all'uso pubblico, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dallo Statuto.

Art. 3
Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo dell'impianto

1. Le domande di utilizzo stagionale dell'impianto devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente dall'Amministrazione comunale e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione. I suddetti termini saranno resi pubblici.
2. Altre richieste di utilizzo successive possono essere presentate almeno quindici giorni prima del previsto utilizzo.
3. Le richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità della struttura ed i programmi già concordati.

Art. 4
Soggetti ed utilizzi autorizzabili e/o legittimabili

1. L'impianto sportivo viene dato in uso:
 - alle Federazioni sportive affiliate al Coni;
 - agli Enti di promozione sportiva;
 - alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi e loro sezioni, affiliati ai soggetti ed enti di cui ai primi due punti;
 - ai comitati, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, o a privati a qualsiasi titolo per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - al Comune di San Michele all'Adige e Faedo per le attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.

2. L' impianto sportivo viene dato in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività: sportive agonistiche, ricreative, formative.
3. Viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgano attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.
4. L'uso dell'impianto deve essere compatibile con la struttura dell'impianto sportivo e deve consentire un razionale utilizzo del complesso dei beni immobili.
5. Previa verifica dei requisiti soggettivi del responsabile del soggetto richiedente, il gestore provvede a redigere, in accordo con le amministrazioni comunali di San Michele e Faedo, il calendario delle assegnazioni.
6. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione dal medesimo costituita.

Art. 5

Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso

L'autorizzazione e/o il titolo legittimante vengono rilasciati quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 6

Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso

1. Il soggetto gestore ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.
2. Il soggetto gestore ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 7

Corrispettivo del rapporto

1. Per l'uso dell'impianto sportivo è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 8

Termini del versamento del corrispettivo

1. L'utilizzatore è tenuto al pagamento della tariffa predeterminata entro il termine stabilito dal soggetto gestore.

Art. 9

Inadempimento al versamento del corrispettivo

1. L'inadempimento nel pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.

Art. 10

Mancato utilizzo e disdetta uso dell'impianto

Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti autorizzati, per cause da questi ultimi dipendenti o per eventi naturali o meteorologici, non darà diritto ad alcun rimborso.

Art. 11

Mancato svolgimento di manifestazioni

1. Il soggetto autorizzato e/o legittimato che, per motivi non imputabili al soggetto gestore, non possa svolgere le manifestazioni programmate ed autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

Art. 12

Esenzione da responsabilità per danni a persone o cose

1. I soggetti individuali e collettivi (utenti) che abbiano ricevuto autorizzazione o altro titolo legittimante all'uso dell'impianto sono obbligati a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto il soggetto gestore quanto i suoi coobbligati, Amministrazione comunale inclusa, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - dall'uso dell'impianto sportivo, delle pertinenze e degli spazi accessori.
2. I soggetti autorizzati o legittimati, di cui al comma 1 del presente articolo, convengono con la firma dell'autorizzazione o l'accettazione del titolo legittimante, che il gestore ed i suoi coobbligati non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività medesime per le quali saranno adottate comunque le normali misure di sicurezza.
3. I medesimi soggetti sono tenuti a sollevare e rendere indenne il gestore ed i suoi coobbligati da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziarie e stragiudiziarie, che potessero provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza dell'uso dell'impianto.
4. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 13

Soggetti responsabili per danni ad impianti e attrezzature

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi dell'impianto sportivo.
2. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti.
3. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 14
Esenzione di responsabilità per furti

1. L'Amministrazione comunale, il soggetto gestore ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

Art. 15
Accesso agli impianti ad uso collettivo

1. L'accesso ad uso collettivo è consentito nel numero massimo stabilito dal gestore, anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza dell'impianto medesimo.
2. Gli utenti dell'impianto sportivo sono tenuti ad osservare le norme allegate al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso della struttura sportiva, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 16
Persone autorizzate all'ingresso negli impianti

1. Possono accedere all'impianto sportivo ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che abbiano ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

Art. 17
Ingresso e permanenza negli impianti

1. L'ingresso e la permanenza nell'impianto non viene comunque consentito, indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante :
 - a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Direttore dell'Istituto.

Art. 18
Responsabilità di vigilanza

1. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto di cui al precedente articolo 17, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli

atleti stessi, del rispetto dell'orario e sono quindi direttamente responsabili dei danni di cui all'articolo 13 causati alle attrezzature, agli arredi ed ai servizi.

Art. 19

Allontanamento d'autorità dagli impianti

1. Il gestore ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento dell'impianto stesso.

Art. 20

Deposito materiali sportivi di terzi

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali dei singoli impianti, salvi i casi in cui sia rilasciata apposita autorizzazione
2. In assenza di autorizzazione al deposito, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali di cui al comma 1 al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 21

Agibilità dell'impianto

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 22

Divieto d'accesso agli animali

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'impianto sportivo e nei servizi annessi.

Art. 23

Norme comportamentali per gli utenti e per il personale addetto

1. Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - segnalazione immediata al custode di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;
 - divieto di fumare;
 - divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande contenute in idonei contenitori di plastica;
 - rispetto assoluto degli orari fissati;
 - sollecito versamento delle tariffe previste;

2. L'inosservanza comporta la revoca della concessione.
3. Il personale addetto dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:
 - ammettere l'uso dell'impianto esclusivamente in base ai programmi ed agli orari fissati;
 - curare la tenuta del registro presenze delle Società;
 - verificare e controllare i modi d'uso dell'impianto da parte delle Società Sportive e comunicare i nominativi dei gruppi sportivi che non mantengano un atteggiamento corretto in palestra;
 - comunicare i nominativi delle Società che in più di una occasione non si sianopresentate in palestra pur essendosi impegnate a frequentarla;
 - comunicare il nome degli atleti e delle Società che abbiano procurato danni alle attrezzature ed all'immobile.

Art. 24

Tempi di utilizzo per attività non agonistica

1. Durante l'utilizzo della palestra per allenamenti:
 - i concessionari potranno accedere ai locali di servizio della palestra, quando questi siano disponibili ed in numero sufficiente, quindici minuti prima dell'inizio del turno;
 - dovranno entrare in palestra all'orario assegnato;
 - uscire al termine del turno (salvo i casi previsti all'articolo 12) e trattenersi negli spogliatoi per un massimo di trenta minuti.
2. Ove mancasse la necessaria disponibilità di servizi, il comportamento delle Società dovrà comunque tendere a non causare reciproci intralci.

Art. 25

Tempi di utilizzo per attività agonistica

1. Nell' utilizzo delle palestre per attività agonistica debbono essere seguiti i seguenti criteri:
 - per gli incontri a carattere amichevole regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, il concessionario dovrà rispettare scrupolosamente l'orario assegnato;
 - per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati in giornate infrasettimanali durante i turni concessi per la normale attività di allenamento, i concessionari dovranno rispettare l'orario di inizio del turno, iniziare l'incontro in programma entro la prima mezz'ora e lasciare la palestra al termine dello stesso anche se questo va oltre l'orario stabilito.
2. Il concessionario del turno successivo dovrà attendere la fine dell'incontro.
3. Per gli incontri di campionato regolarmente autorizzati e giocati nei giorni festivi e prefestivi in turni non concessi per la normale attività di allenamento il concessionario potrà accedere alle condizioni diverse contenute nell'autorizzazione.

ART. 26
Accesso alla palestra

1. L'accesso alla palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con la suola in gomma bianca idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate
2. Non è consentito accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se regolamentari.

Art. 27
Destinazione d'uso delle strutture e cura delle pertinenze sportive

1. E' fatto divieto di introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano arrecare danno a cose o persone.
2. Gli attrezzi e le attrezzature usate dal concessionario devono essere dallo stesso riposte nello stesso locale ed ordine nei quali sono stati prelevati.

Art. 28
Condizioni per l'uso e soggetti autorizzabili per l'utilizzo della parete per arrampicata sportiva e la pratica dell'arrampicata sportiva

1. La parete per arrampicata sportiva all'interno dell'edificio affidato in gestione è fruibile solo previa autorizzazione rilasciata ai seguenti soggetti:
 - a) società o associazioni sportive affiliate alla F.a.s.i.;
 - b) sezioni del C.a.i.;
 - c) sezioni della S.a.t.;
 - d) soggetti non iscritti o tesserati F.a.s.i., C.a.i. e S.a.t. purchè praticino arrampicata sportiva in presenza costante di una guida alpina o di un istruttore F.a.s.i. o di un istruttore di arrampicata C.a.i.;
 - e) istituti scolastici purchè l'arrampicata sportiva sia praticata in presenza costante di una guida alpina o di un istruttore F.a.s.i. o di un istruttore di arrampicata C.a.i. oltre all'insegnante.
2. Ottenuta l'autorizzazione l'attività di arrampicata sportiva si svolge sotto il controllo degli istruttori F.a.s.i./guide alpine/istruttore di arrampicata C.a.i. dei soggetti autorizzati e sotto la responsabilità dei soggetti autorizzati ai sensi del precedente comma 1.
3. Nessuna iniziativa o attività, anche non legata all'arrampicata, può essere intrapresa personalmente sulla parete di arrampicata sportiva.

Art. 29
Obblighi dei soggetti autorizzati

1. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 dell'articolo 1 dovranno garantire con impegno scritto e accettato dalle parti (Società sportiva/Dirigente scolastico e istruttore) il rispetto del presente regolamento d'uso e, in particolare, la presenza costante di istruttore F.a.s.i. o di un istruttore di arrampicata C.a.i. ovvero di guida alpina, nominalmente individuati, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni per il periodo d'uso assentito al soggetto utilizzatore.

Art. 30
Modalità per l'arrampicata su parete fissa

1. Sulla parete fissa si può arrampicare solo e obbligatoriamente sulle superfici predisposte e utilizzando le tecniche di assicurazione e il materiale omologato (corde, imbracature, freni, moschettoni, rinvii e dispositivo di protezione della caduta), dopo aver correttamente posizionato i materassi di protezione, utilizzando tutti i punti di protezione posizionati in parete. I materassi di protezione devono essere sempre posizionati correttamente in modo da attutire qualsiasi tipo di caduta dal pannello e lasciati liberi senza essere utilizzati per sdraiarsi.
2. Sulla parete fissa di arrampicata non si deve superare il numero massimo di persone che arrampicano contemporaneamente e il numero massimo di linee di salita utilizzabili contemporaneamente indicati dalla ditta costruttrice nella tabella affissa sulla parete. Sulle pareti fisse di arrampicata non si possono utilizzare i punti intermedi di assicurazione per effettuare la calata per l'assicurazione in "moulinette".
3. L'arrampicata sulla parete fissa si svolge prevalentemente in "moulinette" con corda dall'alto, verificando reciprocamente prima di partire che i moschettoni utilizzati abbiano la ghiera chiusa e che il freno utilizzato sia posizionato correttamente. Generalmente per l'arrampicata in "moulinette" si utilizza come freno il "GRI-GRI" dopo avere dimostrato di saperlo utilizzare correttamente sotto la guida dell'istruttore F.a.s.i. o C.a.i. o della guida alpina; qualsiasi altro freno (secchiello, "logic" , otto o altro) potrà essere utilizzato solo con il permesso degli istruttori F.a.s.i./guide alpine/istruttore di arrampicata C.a.i.. Viene tollerata l'arrampicata con corda dall'alto agganciato con il moschettone a ghiera all'anello di servizio.
4. L'arrampicata da capocordata può essere praticata solo con il consenso degli istruttori F.a.s.i., della guida alpina e dell'istruttore di arrampicata C.a.i., assicurati dagli stessi o sotto il loro controllo, ed utilizzando tutti i punti di assicurazione intermedi per assicurarsi correttamente con la corda. Si può arrampicare da capocordata solo con le apposite scarpette, legati direttamente all'imbracatura con il nodo ad otto o il bulino infilato o seminfilato ed assicurati con il secchiello o altro freno dinamico. L'arrampicata da capocordata viene comunque permessa solo a chi dimostra di possedere le capacità tecniche e di autocontrollo necessarie.
5. La tracciatura degli itinerari deve essere concordata tra i praticanti e gli istruttori F.a.s.i./guida alpina/istruttore di arrampicata C.a.i. e comunque dovrà tenere conto del livello di arrampicata di tutti gli utilizzatori ed essere particolarmente improntata per favorire la didattica dell'arrampicata.
6. Gli atleti hanno l'obbligo di seguire gli istruttori F.a.s.i., le guide alpine e gli istruttori di arrampicata C.a.i. e questi ultimi hanno l'obbligo di far rispettare le seguenti norme:
 - a) divieto di svolgimento di pratiche alpinistiche e forme di arrampicata diverse da quelle previste dal costruttore;
 - b) obbligo di verificare che le eventuali cadute siano protette;
 - c) obbligo di verificare che non si utilizzino i bordi laterali come appigli per la salita;
 - d) obbligo, in caso di raggiungimento dei bordi superiori, di discesa facendosi calare dal compagno;

- e) divieto di scavalco dei bordi;
 - f) divieto di entrare all'interno del telaio della struttura;
 - g) obbligo di avvisare in caso di anomalie strutturali (quali viti allentate, elementi instabili, appigli che girano);
 - h) divieto di arrampicata sopra le persone che stazionano nella possibile area di caduta;
 - i) divieto di arrampicata nella direzione di caduta di chi si trova più in alto;
 - j) divieto di arrampicata in più di una persona per corridoio di salita (circa 2 metri di larghezza);
 - k) obbligo di arrampicare con adeguate calzature evitando che le stesse siano bagnate o sporche.
7. Gli istruttori F.a.s.i., le guide alpine e gli istruttori di arrampicata C.a.i. sono responsabili dei limiti dello sviluppo in altezza degli itinerari del praticante e della pratica sportiva in sicurezza ai fini dell'incolumità dei praticanti.
 8. In palestra si accede con scarpe adeguate e pulite, si mantiene un comportamento corretto e rispettoso del regolamento d'uso e dei limiti forniti dal costruttore. Tutti i frequentatori della palestra debbono collaborare alla sistemazione del materiale occorrente (materassi, corde ed altro) prima e dopo gli allenamenti.
 9. I frequentatori della parete devono cercare di fare un uso appropriato della magnesite senza spargerla per terra e nell'ambiente ed utilizzando possibilmente la "pallina" che la contiene, sempre da tenere nell'apposito sacchetto.
 10. E' vietato camminare a piedi scalzi.
 11. In caso di presenza contemporanea di soggetti autorizzati che praticano parallelamente un'altra attività gli utilizzatori debbono tenere comportamenti che garantiscano il reciproco rispetto.

Art. 31

Presunzione di conoscenza del Regolamento

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso dell'impianto non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento, che viene a formare parte integrante degli atti autorizzativi e/o legittimativi.

Art. 32

Osservanza delle norme regolamentari

1. La trasgressione delle norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o la revoca dell'uso autorizzato e/o legittimato nei confronti dei trasgressori.
2. La Direzione stabilisce l'idonea penalità da applicarsi graduandola in relazione alla gravità dell'infrazione e alle norme violate.

Art. 33

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.